

"10 febbraio 2020 - Giorno del Ricordo"



CITTA' di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Immediatamente esecutiva

SI

NO

Seduta del
Giorno 10-02-2020 N. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 17 DELLA LEGGE N. 190/2012 PER RAFFORZARE LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E DI CONCESSIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L'anno duemilaVENTI addì dieci del mese di febbraio alle ore 13.00 nel Comune di Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

PRESENTI N. ASSENTI N.

| Cognome | Nome | PR. | AS. |
|--------------|-------------|-----|-----|
| DI VENTURA | Ettore | | |
| DI FAZIO | Giangaspere | | |
| CORBO | Rosa Maria | | X |
| CUVA | Angelo | | |
| DI BENEDETTO | Fabio | | |
| GIARDINA | Antonio | | |
| MESSINA | Angelo | | |
| PALERMO | Umberto | | X |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Panepinto,

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, formula a questa Giunta Municipale la sotto riportata proposta di atto deliberativo:

VISTO:

- l'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" stabilisce che *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

Premesso che :

- l'ANAC nell'"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" prevede espressamente la possibilità di inserire in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità";

Considerato che per "Patto di Integrità" si intende l'impegno della stazione appaltante e dei concorrenti e dell'aggiudicatario a tenere un reciproco comportamento rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché:

- 1) un espresso e concreto impegno anticorruzione,
- 2) l'impegno ad assolvere a tutte le misure etico-sociali volte a tutelare la salute dei lavoratori impegnati nell'appalto, l'assenza di discriminazioni, nonché la regolarità contributiva dei medesimi;

Preso atto che la stessa Corte di Giustizia UE in merito alla compatibilità del comma 17 dell'art. 1, della legge 190/2012 con il diritto comunitario, ritiene che i protocolli di legalità e i patti di integrità, nella parte in cui prevedono l'esclusione automatica da una procedura di gara per non aver depositato unitamente alla documentazione di gara anche l'accettazione del protocollo, sono legittimi in quanto il contenuto degli stessi non viola il principio di proporzionalità, precisando che non sono legittime le clausole relative al controllo o collegamento tra imprese e quelle relative all'impegno a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura (cfr. Corte di Giustizia UE, sezione X, sentenza 22.10.2015, in C- 425/14, Edilux srl);

Visto l'allegato schema di Patto di integrità, predisposto dal Segretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, le cui clausole sono coerenti con il richiamato orientamento giurisprudenziale;

Rilevato che il Patto per risultare efficace prevede una serie di penali aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'ordinamento, in caso di violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sua sottoscrizione e precisamente:

- risoluzione e perdita del contratto;
- confisca del deposito cauzionale provvisorio;
- confisca del deposito cauzionale definitivo;
- addebito di una somma pari all'10% del valore del contratto a titolo di responsabilità per danno arrecato al Comune, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- addebito di una somma pari all'1% del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Canicatti per 3 anni;

Ritenuto, a fronte delle precedenti considerazioni, di condividere ed approvare la strategia proposta dal responsabile della prevenzione della corruzione affinché la stipula dei contratti e delle convenzioni con gli operatori economici sia preceduta dalla firma di un "Patto di integrità", secondo le modalità e le condizioni indicate nello schema che alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con l'inserimento di tali "Patti di Integrità" si intende garantire una leale concorrenza e pari

opportunità a tutti i partecipanti alle procedure di gara nonché una trasparente esecuzione del contratto assegnato, rafforzando anche gli obblighi di correttezza e trasparenza in capo ai dipendenti comunali, e prevedendo l'attivazione di misure di contrasto per le condotte di questi ultimi in contrasto con i principi di integrità;

Ritenuto di responsabilizzare i dipendenti di questo Comune in ordine a tutto quanto sopra evidenziato;

Ritenuto, pertanto, doveroso impartire indirizzo al Dirigente e ai Responsabili di P.O. di prevedere nelle procedure di gara per lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore ad €.10.000,00 l'inserimento del "Patto di Integrità";

Visti:

- l'O.R.EE.LL.;
- il D.lgs. 267/2000;
- la Legge 190/2012;

Acquisiti i pareri prescritti dalla vigente normativa;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare l'allegato schema di Patto di integrità predisposto dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
2. Di stabilire, per le motivazioni di trasparenza ed integrità esplicitate in premessa, che in tutte le procedure di gara per l'appalto di lavori, forniture e servizi e per i contratti di concessione di importo superiore ad €.10.000,00 venga richiesta ai concorrenti la sottoscrizione del "Patto di Integrità", da redigersi secondo lo schema allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (all. A);
3. Di stabilire che la stipula dei contratti pubblici e delle scritture private autenticate nonché dei contratti sottoscritti mediante scambio di corrispondenza aventi ad oggetto uno dei tipi di cui al precedente punto 1 sia preceduta dalla firma del Patto di Integrità;
4. Di stabilire che la presente deliberazione costituisce atto propedeutico all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 all'interno del quale saranno previste le misure di verifica e monitoraggio del rispetto della misura di prevenzione della corruzione;
5. Di stabilire che all'eventuale aggiornamento del contenuto del Patto di integrità si procederà, sulla scorta dei risultati del monitoraggio dell'attuazione, in sede di approvazione dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, a decorrere dal 2020;
6. Di notificare il presente provvedimento al Dirigente e a tutti i Responsabili di P.O.;
7. Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991, stante l'opportunità di applicare con immediatezza la presente misura di prevenzione della corruzione.


Il Proponente
Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Dr. Panepinto



Visto l'art. 49 del D.Lgv. 18.08.2000, n. 267, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

Li,


La P.O. N. 1/AA.GG
dott.ssa Caterina Attenasio



Visto l'art. 49 del D.Lgv. 18.08.2000, n. 267, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità finanziaria

Li, 10-2-2019

La P.O. n. 3/Servizi Finanziari
dott.ssa C.Meli



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Visti i pareri espressi dalla P.O. n.1 "Affari Generali" e dalla P.O.n.3/Servizi finanziari, ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa.

- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991, stante l'opportunità di applicare con immediatezza la presente misura di prevenzione della corruzione.

SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITÀ

tra il COMUNE DI Canicatti ed i partecipanti alla gara per l'affidamento dei lavori/
servizi/forniture/ concessione ad oggetto "....."
CIG"

Articolo 1

1. Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni scaturenti dal presente patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto di appalto/concessione affidato dalla stazione appaltante. Pertanto, in sede di gara, l'operatore economico, a pena di esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente Patto; in caso di aggiudicazione, esso verrà allegato al contratto d'appalto.

Articolo 3

Il concorrente/appaltatore:

1. dichiara di aver preso visione del "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza" pubblicato sull'apposita sotto-sezione della sezione del sito istituzionale denominata "amministrazione trasparente" e di impegnarsi a rispettare le misure di prevenzione da esso previste e a segnalare la violazione da parte di dipendenti e/o concorrenti nella procedura di gara;
2. dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori comunali, il dirigente e i Responsabili di Posizione organizzativa del Comune e il responsabile unico del procedimento(RUP) ;
3. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara, ed in particolare di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto, allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario da parte dell' amministrazione aggiudicatrice;
4. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
5. esclude il ricorso ad ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
6. assicura di non aver partecipato, costituito o consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;

7. si impegna a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante, ivi comprese richieste di effettuazione di prestazioni che esulano dall'oggetto dell'appalto ovvero che riguardano beni, luoghi e situazioni diverse da quelle indicate negli atti di gara; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

8. si impegna ad informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente Patto e a vigilare affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, e comunica al Comune tutti i pagamenti effettuati a collaboratori ed intermediari nell'ambito della presente procedura;

9. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di tipo criminale quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

10. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi;
- I guardiania dei cantieri;

11. comunica tempestivamente l'oggetto, l'importo e la titolarità di eventuali contratti di fornitura ed altri sub-contratti comunque denominati, non rientranti tra quelli di cui al punto 10, stipulati per l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura;

12. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui al presente Patto nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione, e in tutti gli eventuali contratti e sub-contratti di cui ai punti 10 e 11;

13. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p;

14. comunica al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza eventuali ritardi nella liquidazione degli stati di avanzamento e nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo contrattuale, ed eventuali pressioni o richieste anomale ricevute per l'approvazione degli atti di contabilità ed i pagamenti, nonché la tipologia di eventuali donazioni di beni effettuate a dirigenti o dipendenti comunali;

15. si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire / far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi.

Articolo 4

La stazione appaltante, in persona del dirigente, dei responsabili di posizione organizzativa e del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con particolare riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti e sub-procedimenti, con particolare riguardo ai termini di pagamento di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2001 e s.m.i.;
2. pubblica in "amministrazione trasparente", nella sotto-sezione di 1 ° livello "Altri contenuti" sotto-sezione di 2° livello "dati ulteriori", una tabella in cui per ciascun contratto, identificato tramite CIG, sono indicati l'importo posto a base di gara, l'importo contrattualizzato, e l'importo effettivamente pagato, al netto di IVA;
3. avvia tempestivamente i procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
4. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR n. 62/2013 ;
5. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 C.p., 318 C.p., 319 C.p., 319-bis C.p., 319-ter C.p., 319-quater C.p., 320 C.p., 322 C.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
6. segnala, senza indugio, ogni illecito all' Autorità giudiziaria;
7. rende pubblici tempestivamente i dati riguardanti la procedura di gara e l'aggiudicazione in attuazione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5

La violazione del Patto di integrità è accertata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente Patto può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. addebito di una somma pari all' 1 % del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta;
7. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo di anni TRE;
8. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria. L'accertamento della violazione del presente Patto è di competenza del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che si avvale per l'istruttoria del responsabile unico del procedimento, del dirigente della struttura competente ed, eventualmente, della Polizia Municipale.

Articolo 6

Il presente Patto vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Articolo 7

Le controversie relative all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'ente e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, saranno deferite all' Autorità Giudiziaria competente in base alla legge vigente.

Data _____

Per l'ente (Il Responsabile della direzione o della competente P.O.)


Il legale rappresentante dell' operatore economico concorrente


(_____)

N.B.

Il presente Patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.

La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l'esclusione dalla gara



L'Assessore Anziano


Il Sindaco
avv. Ettore Di Ventura


Il Segretario Generale
dott. Giovanni Panepinto


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:


ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale n, 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati.

- *DAL 11-02-2020 AL 25-02-2020*
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria
f.to _____

Il Segretario Generale
f.to 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicatti, li

_____Esecutiva
il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.R. 3.12.1911, n. 44.

Dalla Residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giovanni Panepinto